



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 16

Roma, 24/11/2017

- OGGETTO:** SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ CERRETO OMBRE NEL COMUNE DI FILETTINO (FR), SITUATA NELLA REGIONE LAZIO.
- PREMESSO** che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale di Brigata Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Filettino (FR).
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO** che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO** che la discarica sita nel Comune di Filettino, loc. Cerreto Ombre (FR) è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO** che con nota SG-Greffé(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o

	"bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
CONSIDERATO	che con nota SG-Greffé (2015) D/7992 del 13/7/2015 con riferimento alla discarica sita nel Comune di <u>Filettino, loc. Cerreto Ombre (FR)</u>, la Commissione europea conclude che "... dal momento che gli interventi per questo sito non sono ancora terminati – compresa la caratterizzazione volta a stabilire se ulteriori attività di decontaminazione debbano essere eseguite per assicurare il livello necessario della decontaminazione definitiva del sito – le Autorità italiane non hanno dimostrato la piena soddisfazione del requisito iii)".
CONSIDERATO	il Piano di caratterizzazione dell'area di "perimetrazione del sito di interesse nazionale di Frosinone" in particolare l'elaborato 2.3 riferito al "Piano di caratterizzazione Comune di Filettino impianto di discarica Ombre"
CONSIDERATO	il Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 26.10.2004 convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui, al punto 17, vengono condivisi gli esiti dell'istruttoria del Piano di caratterizzazione.
VISTO	il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 25.11.2004 convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui, al punto 18, in cui viene approvato, con prescrizioni, il Piano di Caratterizzazione del Comune di Filettino, località Cerreto-Ombre (<i>All. 1</i>).
VISTO	il Certificato di regolare esecuzione di Messa in Sicurezza d'emergenza del 18.12.2007 – (I stralcio) (<i>All. 2</i>).
VISTA	la nota prot. gen. n. 5201 del 28.12.2016 del Comune di Filettino in cui si stabilisce che "...le analisi chimiche condotte sui n. 5 campioni di terreno top soil prelevati non hanno rilevato superamenti delle CSC per i parametri analizzati..." (<i>All.3</i>).
VISTA	la nota dell'Arpa Lazio 0053676 del 11.07.2017 in cui si stabilisce che "gli accertamenti analitici effettuati da Arpa Lazio relativi ai campioni di suolo prelevati in contraddittorio e denominati SSA e SSC non hanno rilevato valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla Colonna A Tab. 1 Allegato 5 della parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri ricercati" (<i>All. 4</i>).
CONSIDERATA	la consulenza tecnica conferita dalla Procura della Repubblica di Frosinone al dott. Cesare Carocci, in particolare nella parte in cui dichiara che "...dal rapporto di prova n.546/2010 del 26/03/2010 del Laboratorio Hydrolab, relativo al campione di percolato prelevato dalla ditta De Cristofaro in data 17/03/2010 nel pozzo di raccolta n. 2 della discarica, si evidenzia che il liquido campionato non era costituito da percolato ma da acqua di infiltrazione. A conferma di ciò i due prelievi di liquido prelevati in data 02/02/2013 dall'ARPA di Frosinone, all'interno dei due pozzi di raccolta della discarica, hanno evidenziato che non si tratta di percolato ma di acqua piovana di infiltrazione. Tali risultati dimostrano che non vi è produzione di percolato..."
VISTA	la Relazione tecnica di perizia relativa al progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza - II stralcio. Perizia di variante (<i>All.5</i>).
VISTA	la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Filettino n.364 del 16.09.2017 riferita all' "approvazione della perizia di variante dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione della ex discarica in località Cerreto-Ombre" (<i>All.6</i>).
VISTO	il certificato di regolare esecuzione relativo al "Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione della discarica in località Cerreto Ombre", trasmesso in data 24.11.2017 con nota 4869 del Comune di Filettino (<i>All.7</i>).
CONSIDERATI	i formulari dei rifiuti prodotti da "De Cristofaro srl" con progressivi dal n. 2/10 al n. 196/10 riferiti al periodo dal 01/07/2010 al 05/10/2010 che attestano il regolare smaltimento.
CONSIDERATI	i formulari dei rifiuti prodotti dal Comune di Filettino riferiti al periodo dal 20/09/2007 al 01/10/2007 che attestano il regolare smaltimento.
DATO ATTO CHE	per l'ex discarica di <u>Filettino, loc. Cerreto Ombre (FR)</u>: i) È stato emesso il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione"

VALUTATO CHE

- ii) È presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso
- iii) È avvenuto il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti come risulta dai formulari.

alla luce di quanto sopra e, in particolare, viste le lavorazioni di copertura impermeabile con capping multistrato e rete di captazione, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 38

Roma, 31/05/2017

- OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ DIFESA, NEL COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO (CH), REGIONE ABRUZZO.
- PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Celenza sul Trigno(CH), loc. Difesa.
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Celenza sul Trigno(CH), loc. Difesa è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la

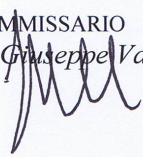
CONSIDERATO	salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente. il Rapporto d'indagine preliminare del novembre 2007 in cui si fa riferimento ai campioni di terra e ai campioni di acqua sull'ex sito di discarica indagato, da cui risulta che <i>"I risultati della analisi sui campioni di terra prelevati in corrispondenza dei sondaggi S1, S2 non evidenziano parametri aventi valori superiori a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 Titolo V Allegato 5 Tabella 1 Colonna A per siti a destinazione d'uso verde e residenziale. Situazione diversa si registra invece per i risultati delle analisi sul campione di acqua prelevato in corrispondenza del sondaggio S2. Relativamente al campione S2C1 prelevato in corrispondenza del sondaggio S2 a 7.50 m dal p.c. si registrano valori dei parametri Ferro, Manganese, Nichel, Piombo e Solfati superiori a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 Titolo V Allegato 5 Tabella 2 e s.m.i."</i> (All. 1)
VISTA	la Determinazione DR4/69 del 03.05.2010 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo recante l'approvazione con prescrizioni del Piano di Caratterizzazione (All. 2);
VISTA	la Relazione Tecnica redatta a seguito dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione (All. 2 BIS).
VISTA	la Determinazione DR4/86 del 26.07.2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo in cui si determina di <i>"Approvare i risultati del Piano di Caratterizzazione per il sito ex-discarica nel Comune di Celenza sul Trigno, località Difesa, individuato con codice Arta VS220005"</i> e di <i>"Stabilire che sia predisposto il progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente..."</i> (All. 3).
TENUTO CONTO	dello Studio Preliminare Ambientale redatto nel febbraio 2014 in cui viene chiarito che <i>"Il progetto proposto rientra nella tipologia d'intervento "passivo", che si limita a controllare e a isolare dall'ambiente circostante il sito di discarica, senza tuttavia rimuovere la causa del potenziale inquinamento. Tale intervento è risultato essere il più idoneo sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo di bonifica e di messa in sicurezza permanente, sia per quanto riguarda i costi di realizzazione. La realizzazione della messa in sicurezza permanente della discarica (Codice VS220005) del comune di Celenza sul Trigno (CH), permetterà di raggiungere degli obiettivi di qualità ambientale e sanitari migliori rispetto alle condizioni attuali, permettendo quindi al sito di rientrare relativamente ai parametri previsti dalla normativa e relativamente alle matrici ambientali nei limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (All. 3 bis).</i>
CONSIDERATO	che con Determinazione n. DA21/30 del 04.03.2015 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, viene approvato il Progetto di Bonifica/messa in sicurezza Permanente
VISTE	le note di prot. 1297, 1298 e 1299 del 11.04.2016 del Comune di Celenza sul Trigno in cui viene validato il progetto esecutivo dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente, avendone verificato la conformità rispetto al progetto preliminare (All. 4).
VISTA	la Deliberazione n. 15 del 11.04.2016 del Commissario Straordinario al Comune di Celenza sul Trigno in cui viene approvato il progetto esecutivo "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente" (All. 5).
VISTA	la Determinazione n. DPC026/260 del 15.11.2016 della Giunta Regionale Abruzzo in cui viene approvata "la perizia di variante non sostanziale al progetto di bonifica/MISP" (All. 6).
VISTA	la Determinazione n. DPC026/183 del 08.08.2017 della Giunta Regionale Abruzzo in cui viene approvata "la perizia di variante non sostanziale al progetto di bonifica/MISP" resasi necessaria a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili (All. 7).
VISTA	la Comunicazione del Completamento opere di bonifica e messa in sicurezza da cui si evince che <i>"sono state completate le lavorazioni relative alla bonifica e messa in sicurezza del sito di discarica"</i> e che, a seguito dei dati e delle interpretazioni derivanti dai Rapporti di Prova dei campionamenti effettuati per il monitoraggio ambientale delle acque di falda <i>"Si conferma pertanto l'efficacia delle opere di MISP realizzate per impedire la migrazione degli inquinanti dal corpo di discarica"</i> . Viene infatti chiarito che <i>"Le analisi condotte sui campioni di acqua prelevata nei punti S1, S2 ed S3 mostrano concentrazioni per gli analiti legati alla sorgente di contaminazione rappresentata dal corpo discarica inferiori alle CSC previste dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. I valori di concentrazione superiori ai valori di soglia relativi agli analiti Manganese e Solfati sono riconducibili come mostrato alla composizione chimica del substrato geologico presente...trattandosi quindi di valori legati al fondo naturale."</i> (All. 8).
VISTI	i Rapporti di Prova n° PE/002123/18, n° PE/002122/18, n° PE/002121/18 (All. 9, 10, 11).
VISTA	la Relazione Tecnica redatta da ARTA avente protocollo 22089 del 25.05.2018 che nella conclusione riporta <i>"si ritiene plausibile che gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza</i>

- ai suddetti valori soglia, ovvero manganese, ferro e solfati non siano direttamente ascrivibili alla presenza della discarica.” (*All. 12*).
- CONSIDERATO che “Le informazioni raccolte presso l’ufficio tecnico del comune di Celenza sul Trigno, hanno permesso di ricostruire la storia giuridica della discarica, nata come discarica abusiva. Successivamente, nel 1970 si è dato avvio alla sua coltivazione, cui ha fatto seguito un cambiamento dello status giuridico nel 1993, quando l’impianto viene regolarmente autorizzato ai sensi del D.P.R. 915/82 e del D. Lgs. 22/97; nel 1996 l’impianto è stato realizzato in virtù di ordinanze sindacali ex art. 12 DPR 915/82 oppure ex art. 13 D. Lgs. 22/97, per poi cessare la sua funzione nel 1998” come riportato nella Relazione Generale relativa al progetto esecutivo di bonifica e Misp dell’ex discarica comunale in località Difesa (*All. 13*).
- VISTA la Determina Dirigenziale n. DPC 026/142 del 28.05.2018 trasmessa con prot. 153614 del 29.05.2018 da parte della Giunta Regionale Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali (*All. 14 e All. 14 bis*).
- DATO ATTO CHE per l’ex discarica Celenza sul Trigno(CH), loc. Difesa:
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti in quanto l’ex discarica è stata chiusa dal 1998 ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedire accesso.
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi.
 - iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dalla Comunicazione del completamento opere di bonifica e messa in sicurezza ed inoltre, secondo quanto emerso dai campionamenti effettuati per il monitoraggio ambientale delle acque di falda in contraddittorio con Arta, non si sono evidenziati superamenti di CSC attribuibili alla discarica, mentre i valori di concentrazione superiori ai valori di soglia relativi agli analiti Manganese e Solfati sono riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico presente.
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 39

Roma, 31/05/2017

- OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LOTA, NEL COMUNE DI VASTO (CH), REGIONE ABRUZZO.
- PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Vasto, loc. Lota (CH).
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Vasto, loc. Lota (CH) è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la

TENUTO CONTO	salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
ALLA LUCE	dell'Ordinanza n.126 di prot. 24632 del Commissario Prefettizio del 24 agosto 1994 in cui viene ordinato di conferire gli RSU raccolti nella zona di Vasto Marina e fascia litoranea presso il sito di Vasto Lota (<i>All. 1</i>)
VISTA	dell'Ordinanza n.182 di prot. 6392 del Sindaco di Vasto (CH) del 14 febbraio 1996 in cui si ordina la cessazione del conferimento dei RSU nel predetto sito e la conseguente chiusura dell'impianto (<i>All. 2</i>)
VISTI CONSIDERATO	la Determinazione DR4/113 del 13.07.2009 in cui viene approvato con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione per il sito di Vasto Località Lota avente codice Arta VS220024 (<i>All. 3</i>) gli Elaborati relativi alle Integrazioni al Piano di Caratterizzazione (<i>All. 3 bis e All. 3 ter</i>) che il Comune di Vasto, dopo aver ultimato la fase di caratterizzazione, ha sviluppato il documento dell'Analisi di Rischio, valutato in Conferenza di Servizi nella seduta del 21.12.2015 tenutasi presso la Regione Abruzzo, Dipartimento Ambiente;
VISTA	la nota Arta Abruzzo Distretto di San Salvo di prot. 2439 del 30.12.2015 con la quale l'ARTA esprime parere favorevole alle integrazioni al Piano di Caratterizzazione e allo studio Analisi di Rischio per i terreni (<i>All. 3 quater</i>)
VISTA	la Determinazione n. DPC/026/8 del 22.01.2016 della Regione Abruzzo recante l'approvazione del "progetto di Bonifica/messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica pubblica dismessa in località Lota... con le prescrizioni dell'ARTA". (<i>All. 4</i>).
VISTA	la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 19.04.2016 in cui il Comune di Vasto determina di "approvare il progetto esecutivo denominato 'Bonifica e messa in sicurezza permanente sito ex discarica Via Lota' (<i>All. 5</i>).
VISTO	il Certificato di regolare esecuzione che si riferisce ai lavori di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di via Lota, del 20.10.2017 (<i>All. 6</i>).
CONSIDERATA	la nota di ARTA Abruzzo di protocollo n. 35576/2017 del 06.12.2017 nella quale, pur riscontrando alcuni superamenti di cui 2 alla tabella 2 – All. 5 – Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152.2006 per analiti quali idrocarburi, manganese, solfati, boro, ferro, nitriti e nichel, viene specificato "Relativamente agli analiti di possibile origine naturale, ossia manganese, solfati, boro e ferro, alla luce dei risultati analitici ottenuti a valle dei lavori di MISP/bonifica, nonché per le motivazioni sopra descritte, si ritiene plausibile che gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica e pertanto si possono ritenere raggiunti gli obiettivi di bonifica. Inoltre vista la attuale presenza, a valle idrogeologica del sito, degli idrocarburi in concentrazione eccedente i limiti normativi vigenti, considerato che per il parametro nichel, attualmente si registrano valori di concentrazione superiori alle CSC sia a monte che a valle idrogeologica, con trend delle concentrazioni non chiaramente definibile e visto quanto sopra descritto in merito alla potenziale origine naturale dello stesso, nonché alla presenza di nitriti ed ammoniaca, si ritiene necessario, che il Comune rediga una relazione al fine di indagare ulteriormente in merito a quanto sopra, agli eventuali valori di riferimento del monte idrogeologico e quindi alla potenziale ascrivibilità o meno delle criticità rinvenute al corpo di discarica..." (<i>All. 7</i>).
VISTA	la 'Relazione sullo stato attuale delle concentrazioni sogli di contaminazione (CSC) con spurgo e prelievo campioni d'acqua da piezometri ex discarica' completa dei relativi rapporti di prova dei campionamenti effettuati in data 19.04.2018 in contraddittorio con Arta, redatta per conto del Comune di Vasto ed inviata in data 16.05.2018, in cui si evidenzia che "3 dei 4 campioni di acqua sotterranea prelevati presentano una contaminazione di Nichel, con valori compresi tra 50 a 103 µg/l rispetto ad un limite di 20 µg/l del D.Lgs 152/2006. L'unico piezometro con un valore sotto soglia è S2 che rappresenta il Piezometro Bianco di Valle, cioè il punto piezometrico più basso in quota, questo indica quindi che ad oggi non c'è nessuna contaminazione di Nichel che fuoriesce dal corpo discarica"; (<i>All. 8</i>).
VISTI	i Rapporti di Prova dell'ARTA Abruzzo n° PE/001983/18, n° PE/001982/18, PE/001981/18, PE/001980/18, PE/001979/18 (<i>All. 9, 10, 11, 12, 13</i>) .
VISTA	la Relazione Tecnica redatta dall'Arta, avente protocollo 22092 del 25.05.2018, nelle cui conclusioni afferma che "...gli analiti di origine antropica, ovvero gli idrocarburi risultano assenti non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati e nitriti; gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - Ali. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152. 06 sono rappresentati da elementi di potenziale origine naturale e presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica; i trend di concentrazione ottenuti dalle n. 3 campagne di monitoraggio, eseguite a valle della conclusione dei lavori di

MISP/bonifica, evidenziano un carattere "altalenante" delle stesse; considerato che il sito è inserito in un contesto geologico che potrebbe influenzare il chimismo delle acque che drenano tali litologie, portando generalmente ad arricchimenti di alcuni analiti, come ad esempio i solfati; il nichel è comunque attualmente presente a monte idrogeologico del sito con concentrazioni paragonabili o, come nel caso della seconda campagna di monitoraggio, presenta concentrazioni paragonabili o poco significative tra i punti spia di monte e valle idrogeologici, mostrando inoltre concentrazioni conformi, come rinvenuto nel punto spia S3, si ritiene plausibile per le motivazioni sopra descritte, gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica." (All. 14).

VISTA la Determina Dirigenziale n. DPC 026/141 del 28.05.2018 trasmessa con prot. 153576 del 29.05.2018 da parte della Giunta Regionale Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali *(All. 15 e All. 15 bis)*.

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di Vasto località Lota (CH):

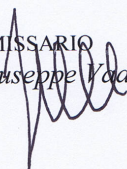
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti in quanto l'ex discarica di Vasto è stata chiusa dal 14.02.1996 ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso.
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi.
- iii) È stata eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ed inoltre, secondo quanto emerso dal campionamento dalle attività di verifica in contraddittorio con Arta, non si sono evidenziati superamenti di CSC attribuibili alla discarica e che i superamenti riscontrati sono connessi alla peculiare situazione geologica del sito.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)





COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 40

Roma, 31/05/2018

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ SAN GREGORIO, NEL COMUNE DI CASALBORDINO (CH), REGIONE ABRUZZO.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Casalbordino (CH), loc. San Gregorio.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Casalbordino (CH), loc. San Gregorio è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffé (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffé(2018)D/3576 del 09 marzo 2018 avente ad oggetto "notifica dell'ingiunzione di pagamento della sesta penalità semestrale successiva alla pronuncia di sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza"

VISTA	e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente. la nota con prot.n. 8750 del 20.06.2007 del Comune di Casalbordino con cui si comunica che <i>"a seguito delle indagini preliminari, le analisi eseguite su un campione d'acqua prelevato nel piezometro a valle della discarica, hanno evidenziato presenza di percolato"</i> con potenziali contaminanti in concentrazioni al di sopra dei valori di concentrazione soglia CSC. La nota specifica, inoltre, che <i>"...si provvederà a trasmettere il Piano di Caratterizzazione..." (All. 1).</i>
VISTO	Il Verbale della Conferenza di Servizi del 15.10.2009 in cui si esprime parere favorevole e approva il Piano di Caratterizzazione con prescrizioni (All. 2).
VISTO	il Verbale della Conferenza di Servizi del 22.02.2011 in cui si stabilisce che <i>"Alla luce dei risultati ARTA e del laboratorio incaricato dal Comune, la Conferenza ritiene che in merito alla contaminazione da solventi rilevata nei terreni e nelle acque sotterranee sia necessaria l'analisi di rischio ..."</i> invitando nel contempo il Comune a predisporre il progetto operativo di messa in sicurezza permanente della discarica (All. 3).
VISTO	il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.05.2011 in cui vengono illustrati i risultati dell'elaborazione dell'analisi di rischio e successivamente <i>"I presenti esprimono parere favorevole per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica della discarica sita in località San Gregorio e, tenuto conto dei risultati AdR che evidenzia rischi esclusivamente per la matrice acqua sotterranea, condividono la proposta di monitorare le acque, contemporaneamente e successivamente alla copertura (capping) dell'abbanco dei rifiuti"</i> (All. 4).
VISTA	la Determinazione DR4/93 del 30.08.2011 della Regione Abruzzo, con cui si determina di approvare i risultati dell'Analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito specifica, prescrivendo un monitoraggio delle acque sotterranee che tenga anche conto del parametro analitico del boro, da svolgersi contemporaneamente e successivamente alla copertura (capping) dell'abbanco dei rifiuti (All. 5).
VISTA	la Determinazione n. DA21/47 del 11.04.2013 della Regione Abruzzo avente oggetto la Approvazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente (All. 6).
VISTA	la Determinazione n. 664 del 01.08.2017 del Comune di Casalbordino in particolare nella parte in cui approva <i>"il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in parola emesso in data 19.07.2017 dal direttore dei lavori con il quale si certifica che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ..."</i> (All. 7).
TENUTO CONTO	dei rapporti di prova n. PE/004959/17 e n. PE/004960/17 emessi in data 15.09.2017 nei quali viene sancito che <i>"Dalle analisi eseguite sul campione in esame si evidenzia che i valori di concentrazione dei parametri "Solfati", "Manganese" e "Nichel" risultano SUPERIORI alle concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi."</i> (All. 8 e 9).
VISTA	la Relazione tecnica conclusiva redatta in data 24.05.2018 dal geologo incaricato dal Comune in merito a <i>"Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in loc. San Gregori"</i> si evidenzia che <i>"La maggior parte delle analisi non hanno evidenziato particolari segni di contaminazioni, le concentrazioni, sia dei metalli sia delle altre sostanze ricercate, generalmente sono risultate al di sotto dei valori di concentrazione soglia CSC, stabiliti dal Dlgs 152/06, tabella 2"</i> e inoltre <i>"I principali analiti che hanno evidenziato superamenti, non su tutti i punti di controllo, sono il Manganese, il Nichel, i Solfati e, in un caso anche il Boro e il Selenio. ... i punti di controllo a valle della discarica, ubicati tutti a poca distanza tra di loro, non mostrano gli stessi superamenti ed anche le variazioni delle concentrazioni non evidenziano un trend regolare. Il pozzo agricolo ubicato a monte della discarica, che può essere considerato il "monte idrogeologico" considerata la posizione morfologica ed il livello piezometrico di 149 m s.l.m.m., ha evidenziato superamenti per i Solfati e per il Manganese e, nel primo campionamento anche per il Selenio e il Boro. Confrontando i valori ottenuti dalle varie analisi, si può ragionevolmente ritenere che lavori di messa in sicurezza stanno portando al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ovviamente, trattandosi di una messa in sicurezza permanente, sarà cura del Comune di Casalbordino proseguire il monitoraggio negli anni futuri al fine di verificare nel tempo l'efficacia dell'intervento."</i> (All. 10).

- VISTA la nota di prot. 22581 del 29.05.2018 redatta dall'Arta Abruzzo Direzione Centrale Area Tecnica nelle cui conclusioni si evidenzia che “ - a valle dei certificati lavori di MISIP/bonifica nelle acque sotterranee i parametri di origine antropica che costituivano gli obiettivi di bonifica per la matrice acque sotterranee, ovvero Idrocarburi totali Benzene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene *, Benzo(k)fluorantene *, Benzo(g,h,i)perilene *, Indenopirene *, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloropropano, 1, 1-Dicloroetilene risultano conformi ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06; pertanto per tali analiti si possono considerare raggiunti gli obiettivi di bonifica;- non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati, ricercati dal Comune nelle campagne consecutive del 10.08.207 e del 23.01.2018; - gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06 sono rappresentati da elementi anche di potenziale origine naturale, quali Manganese e Solfati, che presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica; si ritiene quindi plausibile che gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica. - per il Nichel, si rilevano valori conformi nel punto di monte idrogeologica; inoltre, nei punti spia di valle idrogeologica, seppur rinvenuto in concentrazioni superiori ai limiti normativi, si registrano concentrazioni paragonabili e/o differenze poco significative tra gli stessi punti spia nonché con la relativa concentrazione limite vigente. Si evidenzia che il punto spia PZ5 mostra concentrazioni analitiche conformi a limite vigente di riferimento (vedi tabelle 4- 5)” (All. 11).
- CONSIDERATI i rapporti di prova, relativi ai campionamenti effettuati, rispettivamente datati 15.09.2017, 23.11.2017, 16.02.2018 e 02.05.2018 (All. 12 A, 12 B, 12 C, 12 D; All. 13 A, 13 B; All. 14 A, 14 B, 14 C, 14 D; All. 15 A, 15 B).
- VISTA la Determinazione DPC 026 del 29/05/2018 della Giunta regionale della Regione Abruzzo con la quale viene dato atto che “si è dimostrata ed accertata, ..., nel complesso un trend delle concentrazioni in generale diminuzione;” e si ritiene “che le concentrazioni analitiche del Nichel registrano concentrazioni paragonabili e/o differenze poco significative tra gli stessi punti spia nonché con la relativa concentrazione limite vigente, tale da costituire un aspetto marginale rispetto all'intero intervento di bonifica del sito ed equiparabile ai tipici valori di fondo riscontrabile in alcune zone della regione, pertanto, le stesse non sono ascrivibili al sito di discarica...” (All. 16).
- DATO ATTO CHE per l'ex discarica Casalbordino (CH), loc. San Gregorio:
- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedire accesso.
 - ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi.
 - iii) È stato eseguita la messa in sicurezza permanente, come attestato dal certificato di regolare esecuzione emesso in data 19.07.2017. Inoltre, dai risultati delle analisi compiute dagli Enti competenti, è stato accertato un trend delle concentrazioni dei parametri monitorati in generale diminuzione, confermando l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato. Con riferimento alle concentrazioni di nichel, le stesse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabile in alcune zone della regione, pertanto, le stesse non sono riconducibili al sito di ex discarica abusiva.
- VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti delle analisi integrative eseguite dal Comune di Casalbordino in contraddittorio con ARTA Abruzzo, il sito non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC-*Giuseppe Vadalà*)



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 41

Roma, 31/05/2017

- OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ SICILIONE, NEL COMUNE DI TORTORA (CS), REGIONE CALABRIA.
- PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di Tortora (CS), loc. Sicilione.
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di Tortora (CS), loc. Sicilione è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Grefe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la

CONSIDERATA	salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.
VISTO	la Conferenza di Servizi del 26.05.2008 in cui il Piano di Caratterizzazione, redatto a marzo 2008, viene ritenuto approvabile a condizione che vengano recepite alcune prescrizioni e osservazioni.
CONSIDERATO	il Piano della Caratterizzazione Ambientale presentato a settembre 2008 che tiene conto delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi 26.05.2008 e del parere ARPACAL del 03.06.2008 (<i>All. 1</i>).
VISTO	che il Piano di Caratterizzazione Ambientale, come integrato nel settembre 2008, è stato approvato con D.D.G. n. 17733/2008.
VISTA	il 'Rapporto di Indagini di Caratterizzazione Analisi di Rischio Igienico Sanitario' redatta nell'ottobre 2009, che evidenzia la presenza di valori di concentrazione di alcuni contaminanti superiori ai valori di CSR determinati nell'ambito dell'Analisi di Rischio sito specifica (<i>All. 2</i>).
VISTO	la Relazione Generale del Progetto di Bonifica Definitivo del sito di discarica (<i>All. 3</i>).
	il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11542 del 22.10.2015 relativo all'Approvazione Progetto Operativo di Bonifica tramite Messa in Sicurezza Permanente per il sito di Tortora loc. Sicilione in cui si decreta "di prendere atto delle risultanze riportate nel verbale della conferenza dei servizi decisoria del 29/06/2015 e dei pareri allegati oltre che della nota n. 279002 del 24/09/2015 con cui sono state inviate le integrazioni progettuali agli Enti preposti che non hanno inteso esprimere ulteriori osservazioni/prescrizioni in merito, approvando così il progetto operativo di bonifica tramite messa in sicurezza permanente, redatto ai sensi del D.lgs 152/06, adeguato con gli elaborati previsti per il progetto definitivo dal D.lgs 163/06 e DPR 207/10 (<i>All. 4</i>).
CONSIDERATO	il disciplinare di incarico per la redazione della progettazione esecutiva e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relativi al lavori di: "bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito dell'ex discarica di località Sicilione del Comune di Tortora".
VISTO	il Verbale di consegna Lavori in via d'urgenza del 18.04.2017 (<i>All. 4 bis</i>).
VISTA	la Relazione di Perizia di Variante del 12.10.2017 (<i>All. 5</i>).
VISTA	la nota del Comune di Tortora n. 0013020 del 14.11.2017 con cui si approva la perizia di variante e suppletiva per l'esecuzione dei lavori di Bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito dell'ex discarica in località Sicilione (<i>All. 6</i>).
CONSIDERATA	la nota dell'ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza di prot. 19625 del 10.05.2018 in cui viene rilasciata la Validazione dei risultati analitici del campione di terreno prelevato, da cui si evidenzia l'assenza di valori di concentrazione nella matrice ambientale suolo superiori alle CSC. (<i>All. 7</i>).
CONSIDERATA	la nota dell'ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza di prot. 22162 del 28.05.2018 in cui si attesta che si è proceduto all'effettuazione delle analisi della terza aliquota dei campioni per i quali persisteva una discordanza nei dati analitici e che sulla base di quanto certificato nei rapporti di prova e tenuto conto di quanto approvato in Conferenza di Servizi, non si riscontrano superamenti. (<i>All. 8</i>).
VISTA	la Relazione su stato avanzamento lavori al 30 maggio 2018 a firma del Direttore dei Lavori che attesta " i lavori di Bonifica ambientale in senso stretto sono da considerarsi completati in quanto tutto il sedime della discarica è correttamente impermeabilizzato e sono stati realizzati tutti i presidi previsti nel progetto esecutivo appaltato. Inoltre le operazioni di bonifica degli HotSpot TorP05 e TorP06 sono completate avendo peraltro ricevuto la validazione dei risultati analitici da parte di Arpacal" (<i>All. 9</i>).
TENUTO CONTO	della nota inviata dal Comune di Tortora in data 24.05.2018 in cui si attesta che "la chiusura della discarica del Comune di Tortora sita in località Sicilione è avvenuta nell'anno 1998" (<i>All.10</i>).
DATO ATTO CHE	per l'ex discarica <u>Tortora(CS), loc. Sicilione:</u> i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti in quanto l'ex discarica è stata chiusa nel 1998 ed è presente una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne accesso ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi iii) secondo quanto emerso dal campionamento dei terreni e dalle attività di verifica in contraddittorio con Arpacal, non si sono evidenziati superamenti di CSC
VALUTATO CHE	i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO

(Gen. B. CC Giuseppe Madalà)

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 42

Roma, 31/05/2017

- OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **SANT'ARCANGELO, NEL COMUNE DI BELLANTE (TE), REGIONE ABRUZZO.**
- PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Bellante (TE), loc. Sant'Arcangelo.**
- VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.
- CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.
- CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Bellante (TE), loc. Sant'Arcangelo** è interessata dalla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Grefe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Grefe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.
- CONSIDERATO che con nota SG-Grefe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:
- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
 - ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
 - iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la